

Prot 9081
DEL 15-04-2019

STUDIO LEGALE

37122 Verona - Vicolo Ghiaia 7 - telefono 045/8033826 - fax 045/590299
E-mail studio: segreteria@avvfaustoscappini.it

Avv. FAUSTO SCAPPINI
Patrocinante in Cassazione
fausto.scappini@avvfaustoscappini.it

Avv. DANIELE GIACOMAZZI
daniele.giacomazzi@avvfaustoscappini.it

Avv. VALENTINA SCAPPINI
valentina.scappini@avvfaustoscappini.it

Dott. MARCO SCRAMONCIN
marco.scramoncin@avvfaustoscappini.it

Gentile signora
Prof. GRAZIELLA MANZATO
SINDACO DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
all'attenzione del Segretario

mail:

graziella.manzato@gmail.com
segretario@comune.sommacampagna.vr.it

Verona 15 aprile 2019

Oggetto: **COMUNE DI SOMMACAMPAGNA // CONSORZIO ZAI -
ricorso R.G. n. 156/2016 TAR Veneto - atto di transazione.**

Le esprimo il mio parere sulla legittimità della decisione del Comune di approvare l'atto di transazione concordato con il Consorzio ZAI.

Premesso che il sottoscritto ha curato la predisposizione dell'accordo ed ha concordato con il legale del Consorzio ZAI le varie modifiche per pervenire alla stesura finale, mi sembra evidente che ritengo legittima l'approvazione dell'accordo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tale convincimento deriva dall'esame del contenuto della transazione e dal confronto con i principi generali espressi anche dalla Corte dei Conti sulla legittimità del potere amministrativo di transare.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia, con parere n. 108/2018 ha riassunto i principi generali sulla possibilità per la P.A. di transigere.

Essi sono così riassunti:

a) *i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;*

b) *nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;*

c) *la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte*

Il presente documento contiene informazioni personali e riservate. E' vietato divulgarne il contenuto a persone diverse dal destinatario. Si prega i destinatari non autorizzati di mantenere il riserbo e di informare tempestivamente il mittente dell'eventuale errore di trasmissione

STUDIO LEGALE

37122 Verona - Vicolo Ghiaia 7 - telefono 045/8033826 - fax 045/590299
E-mail studio: segreteria@avvfaustoscappini.it

Avv. FAUSTO SCAPPINI
Patrocinante in Cassazione
fausto.scappini@avvfaustoscappini.it

Avv. DANIELE GIACOMAZZI
daniele.giacomazzi@avvfaustoscappini.it

Avv. VALENTINA SCAPPINI
valentina.scappini@avvfaustoscappini.it

Dott. MARCO SCRAMONCIN
marco.scramoncin@avvfaustoscappini.it

discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

d) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;

e) la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge.

f) requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico.

Dall'esame del contenuto concreto della transazione mi sembra che tutti i requisiti riassunti dalla Corte dei Conti siano presenti.

a) Vi è sicuramente la legittimazione soggettiva del Comune di Sommacampagna dato che una delle prestazioni a carico del Comune riguarda la definizione della lite instaurata con ricorso R.G. n. 156/2016 davanti al TAR Veneto.

Inoltre, l'oggetto della transazione, per quanto riguarda il Comune di Sommacampagna, è pienamente disponibile. Infatti la controprestazione del Comune riguarda proprio la rinuncia al ricorso suddetto, la cui proposizione (ed il cui ritiro) spetta esclusivamente al Comune.

b) La transazione è, a mio parere, pacificamente finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici ed in particolare dell'interesse della collettività del Comune di Sommacampagna e rispetta il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

Il presente documento contiene informazioni personali e riservate. E' vietato divulgarne il contenuto a persone diverse dal destinatario. Si prega i destinatari non autorizzati di mantenere il riserbo e di informare tempestivamente il mittente dell'eventuale errore di trasmissione

2

STUDIO LEGALE

37122 Verona - Vicolo Ghiaia 7 - telefono 045/8033826 - fax 045/590299
E-mail studio: segreteria@avvfaustoscappini.it

Avv. FAUSTO SCAPPINI
Patrocinante in Cassazione
fausto.scappini@avvfaustoscappini.it

Avv. DANIELE GIACOMAZZI
daniele.giacomazzi@avvfaustoscappini.it

Avv. VALENTINA SCAPPINI
valentina.scappini@avvfaustoscappini.it

Dott. MARCO SCRAMONCIN
marco.scramoncin@avvfaustoscappini.it

A tal proposito con la transazione il Comune raggiunge un obiettivo (finanziamento di opere pubbliche), che è direttamente connesso (ed anzi analogo) all'obiettivo che si è prefisso al momento della decisione di impugnare la DGR n. 161/2015 del 25.11.2015 nella parte in cui la Regione Veneto ha escluso l'assoggettabilità a VAS della Variante n. 1 al PUA Nord del Quadrante Europa.

Mentre l'attesa di una decisione sul ricorso avrebbe prorogato l'incertezza sul risultato finale, come ben spiegato nell'atto di transazione in ordine agli effetti di una eventuale prosecuzione del ricorso, l'accordo transattivo rende certi e finanziabili, alcuni obiettivi che possono essere perseguiti fin da subito oltre che coordinati con le altre realtà aventi un impatto sul territorio.

c) Mi sembra indiscutibile che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale.

Altrettanto indiscutibile è la razionalità e la congruità del contenuto della transazione.

E' stata valutata con attenzione e prudente apprezzamento la convenienza economica della transazione sia in relazione all'incertezza del giudizio sia in relazione all'identità degli obiettivi posti con il ricorso ed a quelli ottenuti con la transazione.

A proposito della congruità della transazione, mi rendo conto che sussistono margini di discrezionalità che l'Amministrazione ha esercitato nel definire l'intervento economico del Consorzio.

Tuttavia ritengo che la congruità dell'azione discrezionale del Comune sia ben presente e risponda pienamente all'interesse pubblico, in considerazione della situazione di fatto, della particolarità della controversia, e dell'incertezza derivante in attesa della definizione del ricorso.

Occorre ricordare che nella fattispecie le opere compensative da attribuire all'impatto della Variante n. 1 al Quadrante Europa non può essere quantificata in modo aritmetico in quanto per motivi oggettivamente legati alla tipologia di controversia, anche un'eventuale perizia di stima avrebbe dovuto scontrarsi con una serie di incerte situazioni quali l'alea insistente sul giudizio davanti al G.A., l'incertezza derivante dalla tipologia di opere compensative che, all'esito di un ipotetico accoglimento del predetto ricorso verrebbero individuate in autotutela dalla Commissione VAS, l'impossibilità di individuare in modo aritmetico l'esatta entità dei singoli apporti causali derivanti da ciascuna delle infrastrutture esistenti

Il presente documento contiene informazioni personali e riservate. E' vietato divulgarne il contenuto a persone diverse dal destinatario. Si prega i destinatari non autorizzati di mantenere il riserbo e di informare tempestivamente il mittente dell'eventuale errore di trasmissione

3

STUDIO LEGALE

37122 Verona - Vicolo Ghiaia 7 - telefono 045/8033826 - fax 045/590299
E-mail studio: segreteria@avvfaustoscappini.it

Avv. FAUSTO SCAPPINI
Patrocinante in Cassazione
fausto.scappini@avvfaustoscappini.it

Avv. DANIELE GIACOMAZZI
daniele.giacomazzi@avvfaustoscappini.it

Avv. VALENTINA SCAPPINI
valentina.scappini@avvfaustoscappini.it

Dott. MARCO SCRAMONCIN
marco.scramoncin@avvfaustoscappini.it

e/o da realizzare quali il Quadrante Europa, l'Aeroporto di Villafranca, la tratta AV/AC della linea Brescia - Verona, l'Autostrada A4 ecc.).

Inoltre mi risulta che il Comune, nella quantificazione della somma, ha dovuto tener conto anche della massima disponibilità manifestata dal Consorzio ed ha assunto come riferimento anche l'accordo sottoscritto con l'Aeroporto di Villafranca.

Si comprende dal contenuto della transazione che il criterio più importante che ha guidato il Comune di Sommacampagna nella decisione di accettare la transazione non ha riguardato solo un giudizio aritmetico sommario sull'apporto causale del Consorzio ZAI ma soprattutto tenuto presente la questione sostanziale derivante dalla necessità di risolvere i problemi viabilistici ed ambientali derivanti dal complesso di strutture che circondano la zona comunale interessata, problemi che, grazie al complesso di accordi raggiunti anche con gli altri interlocutori pubblici possono essere, concretamente risolti pur se in via graduata.

d) in relazione al punto d dei criteri generali posti dalla Corte dei Conti ai fini dell'ammissibilità della transazione mi sembra indiscutibile l'esistenza di una controversia giuridica nella quale si contrappongono pretese confliggenti (sottoposizione della variante urbanistica a VAS) di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata.

e) in relazione al punto e il diritto di presentare il ricorso comprende anche il diritto di transarlo e/o rinunciarvi.

f) sussiste sicuramente il carattere della patrimonialità del rapporto giuridico in quanto la realizzazione delle opere compensative si traducono in una spesa e questo è ben dimostrato dalla transazione.

In definitiva confermo che la transazione indicata in oggetto presenta tutti i caratteri ed i presupposti per essere considerata legittima ed in sintonia con i principi generali che guidano l'azione amministrativa.

Cordiali saluti.

Avv. Fausto Scappini

Il presente documento contiene informazioni personali e riservate. E' vietato divulgarne il contenuto a persone diverse dal destinatario. Si prega i destinatari non autorizzati di mantenere il riserbo e di informare tempestivamente il mittente dell'eventuale errore di trasmissione

4